

S T A T U T O

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "LE FUSA - Associazione Animalista - O.N.L.U.S."

Verrà posta in uso dall'Associazione, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo "O.N.L.U.S".

Art. 2 - SEDE

La sede dell'Associazione è situata nel Comune di Besenello (Trento). Attualmente l'indirizzo dell'associazione è ubicato in Besenello (TN) - Via Scanupia 47.

L'Assemblea dei Soci può istituire sedi operative.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2100.

Art. 4 - PRINCIPI

L'Associazione non ha fini di lucro e, essendo animata da principi solidaristici, si adopera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

Art. 5 - OBIETTIVI GENERICI

L'Associazione si pone lo svolgimento di attività a salvaguardia della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'Associazione, che si ispira ai principi dell'animalismo, si prefigge inoltre, come scopo generale, di operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti e di sensibilizzare l'opinione pubblica, promuovendo una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritti.

Art. 6 - OBIETTIVI SPECIFICI

In particolare, per la realizzazione degli obiettivi specifici, l'associazione si propone quanto segue.

Lo svolgimento di ogni attività che contempra la prevenzione del randagismo, che si ottiene, oltre che con la raccolta degli animali randagi sul territorio, anche con interventi per la limitazione delle nascite degli animali randagi presenti nelle colonie.

L'Associazione recepisce inoltre quanto previsto dalla Legge 281/91 "Legge Quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" - ove - all'articolo 1) è stabilito: "Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà verso gli stessi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente."

In conseguenza di quanto sopra, nel dettaglio, l'Associazione si attiva al fine di:

- prevenire e contenere il randagismo e intervenire concretamente contro tale fenomeno e l'abbandono degli animali (soccorrere, assistere, nutrire, curare, ricoverare e ricollocare

poi gli animali randagi, abbandonati o maltrattati, o presso il loro habitat naturale o in adozione presso persone che diano garanzie di buon trattamento);

- intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento e maltrattamento degli animali;
- promuovere la formazione e l'incontro tra associati, sostenitori, estimatori;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire progetti di adozione di animali, sterilizzazione di animali, formazione del personale addetto alla cura degli animali.

Per quanto attiene, nel dettaglio, il rapporto animali/ambiente il presente Statuto prevede quanto segue:

1. Attraverso l'attenta gestione delle colonie feline e della numerosità degli animali, l'Associazione si prefigge il mantenimento di una buona condizione sanitaria degli stessi, garanzia di prevenzione non solo di malattie diffuse all'interno delle colonie stesse, ma anche di mantenimento di condizioni igieniche adeguate dell'ambiente urbano ed extraurbano in cui le colonie si trovano.
2. Attraverso un'adeguata alimentazione delle colonie, l'Associazione si prefigge di prevenire il disperdersi degli animali in aree meno adatte alla loro sopravvivenza, riducendo il numero di incidenti ad animali vaganti e malati, e quindi l'impatto della loro presenza in ambiente urbanizzato.
3. Attraverso la collocazione di casette-rifugio (ripari per gli animali e il loro cibo) l'Associazione si prefigge di garantire maggiore pulizia ed ordine nei luoghi dove sono stanziate le colonie, aumentando la tollerabilità dei residenti nelle vicinanze delle stesse, migliorando o recuperando il rapporto tra l'essere umano e l'animale sinantropico.
4. I volontari dell'Associazione sono formati ad intervenire nella gestione delle colonie, mantenendo l'igiene, la pulizia e l'ordine, in ambiente urbano come in aperta campagna, per evitare qualsiasi tipo di inquinamento nella zona della casetta-rifugio.
5. L'Associazione si prefigge inoltre di intervenire nel recupero e cura dei gatti incidentati sulle strade o nelle loro immediate vicinanze per prevenire che gli animali vaganti provochino ulteriori incidenti.

L'associazione potrà inoltre attivarsi presso gli Enti Pubblici, Comuni, Comprensori/Comunità di Valle e presso i privati, per ottenere strutture idonee per l'alimentazione delle colonie esistenti sul territorio, individuando al meglio la loro collocazione, evitando - ove possibile - luoghi adiacenti ad attività, marciapiedi e centri abitati, al fine di prevenire ed evitare attriti fra popolazione ed associati-volontari, co-

sì da tutelare il benessere degli animali e le più elementari norme igieniche delle colonie e dei singoli.

L'associazione potrà infine richiedere ai Comuni, Comprensori/Comunità di Valle e alla Provincia e Regione, e presso altri istituti o associazioni, i contributi per poter ottemperare agli scopi e alle finalità del presente statuto, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 460/97, dalla Legge del 14 agosto 1991 n. 281 e dalle altre leggi e norme regolamentari vigenti.

Art. 7 - SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Le attività di cui all'articolo precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, spontanee e volontarie, fornite dai propri aderenti. Gli associati-volontari prestano attività nell'ambito dell'Associazione del tutto gratuitamente.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle previste dalla lettera a) I° comma - art. 10 Decreto Legislativo 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'organizzazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - PRINCIPI GENERALI

L'Associazione è apartitica e apolitica.

Art. 9 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e Associazioni Pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse.

Art. 10 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi sociali dell'Associazione hanno inizio il giorno 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio Consuntivo, la Relazione Gestionale e il Bilancio Preventivo, sottoponendoli all'approvazione dell'assemblea degli associati entro il mese di aprile.

I fondi erogati provvederanno alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali perdite dovessero derivare dall'esercizio concluso verranno riportate a nuovo all'esercizio successivo, salvo che l'assemblea degli associati disponga diversamente.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, uti-

li e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 11 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato. E' previsto l'obbligo della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Possono essere ammessi in qualità di associati tutti coloro, persone fisiche, enti e persone giuridiche, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi ed alla cultura dell'associazione e che presentino domanda di ammissione nei modi previsti dal presente statuto.

La qualità di socio, con i relativi diritti e doveri, si acquisisce nel momento in cui, dopo la comunicazione dell'accettazione, il candidato avrà versato la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione, delibera sull'ammissione di nuovi associati, ne dà comunicazione ai medesimi e aggiorna il libro degli associati.

L'importo annuale delle quote associative è deliberato dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio si perde: per recesso, mancato versamento della quota associativa, condotta contraria alle finalità dell'Associazione. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento leale e onesto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa annuale.

I Soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività e iniziative promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto, se maggiorenni, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- ad accedere alle cariche associative.

Art. 12 - SOSTENITORI

Sono considerati sostenitori tutti coloro che contribuiscano al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

I sostenitori non possono essere considerati Associati.

Art. 13 - ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente (fa parte del Consiglio Direttivo);
- il Vice Presidente (fa parte del Consiglio Direttivo);
- il Segretario-Tesoriere (fa parte del Consiglio Direttivo);
- il Revisore dei Conti, da nominarsi qualora richiesto dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario.

L'elezione degli organi associativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le cariche associative sono gratuite e tutti gli organi sociali dovranno perseguire la democraticità della struttura associativa.

Art. 14 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati maggiorenni aventi diritto di voto ed è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria in qualunque momento previo avviso comunicante: l'ora, il giorno, il luogo dell'incontro e l'ordine del giorno.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare la seduta straordinaria, qualora ne riceva richiesta scritta o da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo o da parte almeno del dieci per cento degli associati.

La convocazione deve pervenire, per iscritto, agli associati almeno otto giorni prima della data dell'assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere, con ogni mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione. La seconda convocazione è facoltativa e deve essere prevista nell'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è da ritenersi valida in prima convocazione, se è presente almeno il cinquanta per cento degli associati, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- alla relazione sull'attività dell'Associazione,
- ai bilanci consuntivo e preventivo,
- alle altre proposte all'ordine del giorno purché non rientranti nella competenza esclusiva di altri organi dell'associazione.

L'Assemblea Ordinaria elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo fra i candidati che si propongono all'incarico.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche statutarie ed all'ordine del giorno presentato purché non rientranti nella competenza esclusiva di altri organi dell'associazione.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti tra gli associati dall'Assemblea ordinaria.

Rimarrà in carica tre anni e potrà essere rieletto.

Nel proprio ambito elegge al suo interno: Presidente, Presidente Onorario (eventuale), Vice Presidente e Segretario-Tesoriere.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- delibera l'ammissione di nuovi associati;
- delibera l'ammontare delle quote associative;
- predispone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, accompagnato dalla relazione gestionale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- amministra il patrimonio;
- elabora a livello gestionale la programmazione, i progetti e l'attività dell'Associazione; ne indirizza, organizza, gestisce e controlla l'attività operativa;
- tiene il libro Soci, il Libro Verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo, il Libro Verbali delle Assemblee, i libri contabili e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei Consiglieri; le riunioni si intendono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, le delibere vengono prese a maggioranza semplice; in caso di parità decide il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza con mezzi idonei a garantire l'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 16 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

Art. 17 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed esercita ogni altra funzione dallo stesso delegata; esercita le funzioni di Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo. Il solo in-

tervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18 - SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è incaricato della riscossione delle quote associative e dell'amministrazione del patrimonio; redige il bilancio, i libri e i documenti contabili; compila i verbali, cura la stesura e la custodia dei libri sociali, degli atti, della corrispondenza, svolge tutte le mansioni che il Presidente e il Consiglio gli affidano.

Art. 19 - REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Il Revisore dei Conti cura la tenuta del "Libro dell'Organo di Controllo", partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando parere sui bilanci.

Il Revisore del Conto viene nominato se previsto dalla Legge.

Art. 20 - SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazione non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'associazione designerà al riguardo un liquidatore o collegio dei liquidatori con il compito di effettuare la destinazione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e futura in materia di agevolazioni a vario titolo, tributarie comprese.

Art. 21 - EFFICACIA DELLO STATUTO

L'iscrizione all'Associazione implica l'approvazione del presente Statuto.

Art. 22 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente Statuto si fa riferimento:

1. Al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e relative successive modifiche ed integrazioni;
2. Alla Legge 11 agosto 1991, n. 266.
3. Al Codice Civile;
4. Alle altre norme di legge vigenti in materia all'atto dell'applicazione.